



REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CARD DI ASSISTENZA STRADALE ANNUALE

- A. La card può essere acquistata esclusivamente presso i punti vendita convenzionati, fa fede la ricevuta di attivazione.
- B. La card può essere acquistata per veicoli, cicli e motocicli del peso a pieno carico inferiore a 35 q.
- C. La card è attiva **48 ore dopo** l'acquisto e comprende i 15 giorni successivi la data di scadenza.
- D. Veicoli che risultino non marcianti prima della data di attivazione delle Card di Assistenza Stradale non verranno soccorsi e la card verrà annullata.
- F. I servizi offerti sono validi nel territorio italiano ad esclusione delle isole minori.
- E. L'acquisto della Card garantisce: **3 Interventi nell'annualità**, con un periodo di distanza tra gli stessi di 15 giorni.
- G. Il traino è gratuito per una distanza di **60km AR** (30 km andata + 30 km ritorno) dal punto di fermo del veicolo.

I Servizi inclusi sono:

SOCCORSO STRADALE Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente, Soluzione Strade, tramite soccorritori convenzionati, invierà un mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza/officina meccanica o al punto indicato dall'assistito. Le eventuali eccedenze chilometriche restano a carico dell'Assistito. I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza e pertanto la stessa non essere erogata. La presente prestazione può essere erogata per un **massimo di tre volte** nel corso del periodo associativo e non può essere utilizzata se non è trascorso un periodo di almeno 15 giorni dall'intervento precedente. La presente prestazione è valida solo in Italia ad esclusione delle isole minori, non è possibile effettuare il traghettamento dei veicoli. In caso di neve, ghiaccio o alluvioni, il soccorso stradale non sarà effettuato.

RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo da non potersi ritornare autonomamente, Soluzione Strade, procurerà direttamente all'Assistito il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, ma l'eventuale eccedenza sarà a carico dell'Assistito. Sono a carico dell'Assistito le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es.percorsi fuoristrada).

AUTO SOSTITUTIVA Qualora il veicolo assistito necessiti di riparazioni con tempi di manodopera superiore alle 8 ore, o a seguito di furto, l'Assistito potrà usufruire di un'auto di cortesia. L'auto sostitutiva, sarà resa disponibile da un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza limitata. Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assistito dovrà fornire alla società a Soluzione Strade Copia del preventivo dell'officina o Copia della Denuncia di furto; L'assistito dovrà fornire alla società di autonoleggio: patente di guida in originale e valida carta di credito a titolo di cauzione. La vettura verrà consegnata all'Assistito presso un servizio di noleggio convenzionato con Soluzione Strade secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso. **Restano sempre a carico dell'Assistito:** le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, multe e sanzioni ecc.), le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relative all'autovettura in sostituzione; le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assistito; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata da Soluzione Strade tramite la centrale operativa. La prestazione non è operante per: immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare o per furto totale o parziale del veicolo immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Catania, 6 Aprile 2024